

VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR)

(D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212)

Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:

Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Data di adozione e data di entrata in vigore:

Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144, entrato in vigore l'8 luglio 2017)

Referente dell'Amministrazione:

dott. Francesco Laveglia, Viceprefetto, Viminale, I piano - stanza 99, tel. 06-465.38310

Aspetti introduttivi

a) Richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica *ex post* nell'AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.

Nell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR - All. I) avente ad oggetto il provvedimento in argomento, sono stati individuati i seguenti indicatori per il monitoraggio e la verifica *ex post* dell'intervento regolatorio:

- attivazione del fondo per l'operatività del soccorso pubblico;
- partecipazione del personale volontario ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del C.N.VV.F.;
- indici degli interventi di soccorso tecnico urgente;
- indici degli incendi boschivi;
- indici delle progressioni in carriera dei capi squadra e dei capi reparto.

Più in generale, è stato previsto che gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione sono rappresentati dall'avvio e dall'andamento degli interventi di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco e dalla revisione delle disposizioni afferenti all'ordinamento del personale del medesimo Corpo. Il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati potrà essere, inoltre, verificato mediante il riscontro dell'effettivo miglioramento della qualità dei servizi resi alla collettività.

b) Principali indicazioni di contesto quali la menzione di eventuali modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento intervenute nel corso del biennio, l'indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi, etc.

Allo stato si segnalano i seguenti atti normativi e pareri:

- **decreto 17 novembre 2017** del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;
- **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2018 (A.G. 482)**, adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;
- **pareri Camera e Senato su A.G. 482**. Parere della I Commissione permanente Camera del 20 dicembre 2017 e parere della V Commissione permanente Senato del 19 dicembre 2017.

c) Eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.

SEZIONE I – Raggiungimento finalità

Nell'arco del primo semestre dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, le finalità poste alla base dell'atto normativo, corrispondenti agli obiettivi specificati nell'Analisi di impatto della regolamentazione, sono state in parte conseguite.

In particolare, per quanto concerne gli obiettivi di breve periodo, è stata data attuazione alla delega entro i termini stabiliti.

In ordine agli obiettivi di medio e lungo periodo si rinvia alla seguente, più dettagliata, analisi degli indicatori di risultato e di impatto elencati nell'AIR.

- Attivazione del fondo per l'operatività del soccorso pubblico.

L'articolo 15 del citato decreto ha istituito un apposito fondo alimentato dalle risorse previste dall'articolo 1, comma 365, lettera c) primo e secondo periodo della legge n. 232 del 2016, prevedendo, per la sua attivazione, l'adozione di provvedimenti attuativi. La finalità sottesa all'istituzione del predetto fondo è quella di valorizzare la professionalità del personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante l'attribuzione di incrementi retributivi, e di colmare, almeno in parte, il disallineamento con gli altri Corpi dello Stato deputati alla sicurezza della collettività.

In particolare, il comma 4 dell'articolo 15, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per individuare le modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel fondo. Le categorie interessate dalla valorizzazione economica sono il personale non direttivo e non dirigente ed il personale direttivo del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico". Il decreto definisce, altresì, le modalità di utilizzazione dall'anno 2017 delle risorse del citato fondo, individuando anche la quota delle medesime (16,03 milioni di euro) riservata al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli di tutto il personale del Corpo.

Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari. In ogni caso, l'individuazione degli istituti retributivi da finanziare, le modalità di attribuzione e le misure degli incrementi retributivi saranno stabilite con ricorso alle procedure negoziali ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.

- Partecipazione del personale volontario ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale.

Non sono state ancora attivate le procedure concorsuali che contemplano una riserva di posti, pari al dieci per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario.

E' stata pianificata, tuttavia, l'indizione, nel corso dell'anno 2018, dei bandi di concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore del ruolo dei direttivi operativi del Corpo nazionale e per l'accesso al ruolo dei direttivi medici. In entrambi i casi è prevista la predetta quota di riserva per il personale volontario del Corpo nazionale.

- Indici degli interventi di soccorso tecnico urgente.

Gli interventi di soccorso tecnico urgente registrati al 2017 sono in totale 1.000.073. In tale dato sono ricomprese tutte le tipologie di intervento di soccorso tecnico urgente: incendi di bosco e di sterpaglia, incendi ed esplosioni, dissesti

statici, danni idrici ed idrogeologici, incidenti stradali, interventi di soccorso ordinario, interventi per sisma (All. II). Il totale degli interventi effettuati nel 2017 è ben superiore alla media degli ultimi anni attestatasi, in genere, sui circa 750-800.000 interventi all'anno e che conferma anche l'eccezionale numero di interventi del 2016, pari a 1.023.335.

Infatti, a fronte di un numero di interventi di soccorso tecnico urgente pari a 738.697 realizzati nel 2014 e di 816.745 nel 2015, negli ultimi due anni si è registrato un vero e proprio picco di attività del Corpo nazionale, che si può ascrivere, per il 2016, agli interventi (oltre 140.000) posti in essere nelle zone del centro Italia colpite dalla lunga scia di eventi sismici e, per il 2017, alla straordinaria intensità dell'attività di spegnimento degli incendi boschivi.

La seconda metà del 2017 è stata caratterizzata da una serie di eventi: il sisma che ha colpito l'isola di Ischia il 21 agosto con 6669 interventi svolti; gli incendi boschivi che hanno interessato Piemonte e Lombardia dal 24 ottobre al 4 novembre, in un periodo quindi non usuale per tale tipo di calamità e gli eventi idrologici che hanno colpito l'Emilia Romagna il 12 e il 13 dicembre.

Per far fronte ai predetti accadimenti è stato necessario mobilitare risorse aggiuntive del Corpo provenienti, attingendole dai comandi limitrofi o da altre regioni. In particolare, per domare gli incendi boschivi in Piemonte sono stati costantemente impegnati 150 unità di vigili del fuoco con 50 mezzi (integrati con personale proveniente da Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Veneto) e 250 unità di volontari AIB con 80 mezzi. Hanno operato mezzi aerei Canadair ed elicotteri del Corpo nazionale, unitamente ad elicotteri della Regione Piemonte e delle Forze Armate. Il coordinamento degli interventi è stato operato dalla Sala Operativa Unificata Permanente presso la Direzione regionale dei vigili del fuoco, sulla base della convenzione stipulata con la Regione Piemonte e, sul campo, dai vigili del fuoco in stretto collegamento con i responsabili dei volontari AIB. Nel corso delle operazioni sono state anche evacuate circa 300 persone.

Il susseguirsi di tali eventi ha consentito di testare positivamente la funzionalità del sistema di coordinamento degli interventi tecnici di soccorso pubblico, così come configurato nel novellato articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, che attribuisce al Corpo nazionale la direzione e il coordinamento dei diversi soggetti presenti sul luogo dell'intervento. In particolare, si è avuto modo di verificare tale nuovo sistema anche in quegli eventi, come il terremoto di Ischia, in cui il Corpo nazionale espleta, in qualità di componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, funzioni che sono da ricondurre ai più ampi livelli di coordinamento previsti dalle disposizioni in materia di protezione civile. Ciò in quanto, vengono assicurati gli interventi di soccorso tecnico qualificati come "indifferibili ed urgenti" e viene, altresì, assunta la direzione

degli interventi mediante il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.

- Indici degli incendi boschivi.

Dall'esame dei dati contenuti nel report sull'attività A.I.B. 2017 svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco si evince chiaramente che il fenomeno degli incendi boschivi, che ha interessato gran parte del territorio nazionale, è stato particolarmente intenso rispetto al trend degli ultimi anni; ciò anche in relazione alle peculiari condizioni climatiche e al perdurante stato di siccità che ha colpito il nostro Paese, specie durante i mesi della stagione estiva del 2017.

Nel corso dell'anno il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha effettuato 135.865 interventi di spegnimento a terra (nell'intero anno 2016 sono stati in tutto 79.894 e 68.651 nel 2015). Della stessa portata sono anche i dati relativi agli interventi di spegnimento effettuati con i mezzi aerei del Corpo, che comprendono sia i Canadair che gli elicotteri: 5.474 sono state le sortite della flotta aerea rispetto alle 2.130 del 2016; l'incremento di ben oltre il doppio viene confermato dal numero di ore volate nel 2017 pari a 11.586 rispetto alle 4.791 ore dell'anno precedente. Infine, anche i lanci effettuati fanno registrare un'impressionante impennata: 54.477 rispetto ai 25.122 del 2016 (All. III).

Lo straordinario impegno, in termini di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per affrontare il fenomeno, assume un particolare valore, oltre che per l'intensità dello stesso, anche per la concomitanza del passaggio delle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi prima esercitate dall'ex Corpo forestale dello Stato. Sulla base di tale passaggio sono effettivamente transitati nei vigili del fuoco 365 unità forestali sulle 390 previste, 16 elicotteri ed altri automezzi e strutture. A tale riguardo, si sottolinea che le unità transitate sono state inquadrate nei nuovi ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento istituiti dal decreto legislativo n. 97 del 2017.

Pertanto, nella consapevolezza che il fenomeno degli incendi boschivi rappresenta una delle emergenze ambientali più critiche per il nostro Paese e delle possibili difficoltà in sede di prima applicazione delle disposizioni concernenti l'assorbimento del CFS, sono state assunte una serie di iniziative volte a prevenire, per quanto possibile, su tutto il territorio nazionale, eventuali disfunzioni operative in materia di lotta attiva agli incendi boschivi.

In data 5 aprile 2017 è stato firmato un apposito Protocollo d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di definire ogni utile sinergia operativa e di migliorare ulteriormente l'efficacia degli interventi. In particolare, tale protocollo, individua gli ambiti di rispettivo intervento e definisce

le attività di collaborazione in materia di incendi boschivi sulla base della ripartizione dei compiti effettuata dal decreto legislativo n. 177 del 2016.

Inoltre, al fine di sollecitare il ricorso ad accordi pattizi tra le Regioni e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - l'unico Corpo dello Stato che ora può, su richiesta delle Regioni, concorrere nelle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi - il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si è fatto promotore della sottoscrizione di un apposito Accordo quadro tra il Governo e le Regioni, sancito il 4 maggio 2017 nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'Accordo individua i criteri generali, i principi direttivi e le modalità della collaborazione tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Regioni, nell'esercizio dei rispettivi compiti in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di concorso del Corpo stesso alle predette attività. Anche grazie a tale iniziativa sono stati sottoscritti 15 atti convenzionali con le Regioni che hanno manifestato un interesse in tal senso (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria). Occorre sottolineare come tali strumenti risultino particolarmente significativi, in quanto, oltre a prevedere diverse forme di collaborazione, consentono di addivenire, tra l'altro, ad un'ulteriore implementazione dei dispositivi di lotta a terra agli incendi boschivi, grazie alla previsione di squadre del Corpo all'uopo dedicate.

Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale del 12 gennaio 2018 previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 177 del 2016, sono stati immediatamente adottati anche altri provvedimenti necessari allo svolgimento delle attività previste dal citato decreto legislativo n. 177. In particolare: il personale del Corpo forestale dello Stato effettivamente trasferito a questa Amministrazione è stato inquadrato con provvedimento del 28 dicembre 2016 nei nuovi ruoli AIB ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e temporaneamente assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale; sin da gennaio 2017, sono stati attivate con l'ENAC le procedure per il mantenimento delle condizioni di aeronavigabilità dei mezzi aerei transitati al Corpo nazionale dalla forestale; a seguito del trasferimento del personale aeronavigante del Corpo forestale dello Stato, sono stati istituiti i nuovi reparti di volo di Cecina, Lamezia Terme e Rieti. Inoltre, al fine di garantire lo svolgimento dell'attività di indirizzamento degli interventi aerei, si è provveduto a formare quasi 800 unità di personale del Corpo per l'esercizio della funzione di Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) e, per le specifiche esigenze dell'Italia meridionale e centrale, particolarmente interessata dalla fase acuta del fenomeno, sono stati quotidianamente impegnate 3.400 unità di personale del Corpo, di cui 800 grazie ad un'apposita implementazione degli ordinari dispositivi. In particolare, la scorsa

estate, in tali aree sono state mediamente operative circa 450 squadre di terra di vigili del fuoco, anche grazie al pronto trasferimento di 24 squadre in assetto antincendio boschivo provenienti da alcune regioni del Centro – Nord non interessate in quel momento dalle richiamate criticità.

- Indici delle progressioni in carriera dei capi squadra e dei capi reparto.

Sono in corso di svolgimento sia le procedure per la promozione alle qualifiche di capo squadra, con le decorrenze relative agli anni 2016, per 375 posti, e 2017 per 605 posti, sia quelle per la promozione a capo reparto relative agli anni 2016, per 475 posti, e 2017 per 238 posti.

In particolare, per quanto concerne il concorso a capo squadra con decorrenza gennaio 2016, è attualmente in corso la fase della valutazione dei titoli, che terminerà a breve. A seguire sarà espletato il relativo corso di formazione, che dovrebbe concludersi, con svolgimento dell'esame finale, nella prima metà dell'anno.

Parimenti, per quanto riguarda il concorso a capo reparto con decorrenza gennaio 2016, una volta perfezionata la fase dell'approvazione della graduatoria e della scelta sede, sarà avviato il relativo corso di formazione, che dovrebbe concludersi, con lo svolgimento dell'esame finale, nella prima metà dell'anno.

Per le procedure concorsuali a capo squadra e capo reparto con decorrenza gennaio 2017, si prevede che i rispettivi corsi di formazione potranno concludersi nella seconda metà dell'anno.

SEZIONE 2 – Costi prodotti

Il provvedimento non ha prodotto nuovi o maggiori costi per le imprese e i cittadini destinatari.

Nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 17 del d.lgs. 97/2017, non sono stati, inoltre, introdotti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 3 – Effetti prodotti

Le nuove disposizioni concernenti, tra l'altro, gli interventi di soccorso pubblico, i servizi di prevenzione incendi e le attività di formazione in materia di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro, operando una complessiva rivisitazione della precedente disciplina, hanno ampliato la sfera di competenza operativa del Corpo stesso. A titolo esemplificativo, si segnala che è stato definito e meglio puntualizzato il ruolo di coordinamento tecnico-operativo del Corpo nazionale negli interventi di soccorso pubblico più complessi. Si tratta di scenari che richiedono la presenza di una molteplicità di operatori appartenenti ad enti diversi, la cui attività va indirizzata in maniera coordinata sul luogo

dell'evento, fin dai primi momenti dell'intervento individuando, con chiarezza, il Corpo dello Stato cui fa capo la responsabilità della direzione tecnica del soccorso. Anche per quanto riguarda la lotta attiva contro gli incendi boschivi, ferme restando le primarie competenze delle Regioni in materia, risultano ampliate le competenze del Corpo nazionale, che ha assorbito quelle del Corpo forestale dello Stato. Con le modifiche introdotte in materia di prevenzione incendi si è, inoltre, dato atto dei profondi cambiamenti intervenuti con l'avvenuta introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): si è passati da un regime di tipo autorizzatorio - dove il rilascio del certificato di prevenzione incendi, a valle di una specifica procedura amministrativa, costituiva condizione necessaria per l'esercizio delle attività - ad un regime di controlli a posteriori esercitati a seguito della presentazione della SCIA.

Sono solo alcuni dei rinnovati profili che hanno interessato le funzioni e i compiti del Corpo nazionale che si riverberano positivamente sul piano operativo a vantaggio dei servizi e dei compiti di istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e ciò nell'interesse precipuo della collettività e, quindi, a vantaggio dei cittadini e delle imprese, oltre che a miglioramento dell'organizzazione e del funzionamento dell'Amministrazione.

Allo stesso modo, anche se ad uno stadio solo iniziale, l'istituzione dei nuovi ruoli AIB, la valorizzazione del personale volontario, la semplificazione procedurale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto producono effetti immediati nelle peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

SEZIONE 4 – Livello di osservanza delle prescrizioni

Il livello di osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento normativo è in linea con il breve arco temporale oggetto della presente verifica (circa sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 97 del 2017).

SEZIONE 5 – Criticità

In sede di adozione del provvedimento, sono emersi alcuni profili problematici correlati sostanzialmente alla portata piuttosto contenuta delle delineate modifiche ordinamentali. L'iniziale limitatezza delle risorse finanziarie, affidate dalla legge delega alla mera *spending review* domestica operata dall'Amministrazione, ha, infatti, fortemente condizionato i contenuti del provvedimento di riordino.

Il predetto limite finanziario ha, di fatto, comportato una significativa modifica dell'assetto delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale, mediante la previsione di disposizioni non comportanti alcun onere finanziario, e, viceversa,

una minimale revisione dell'impianto ordinamentale, per le cui modifiche occorrono ingenti risorse finanziarie puntualmente definite.

Occorre, tuttavia, sottolineare che le, seppur limitate, modifiche ordinamentali introdotte già contengono "in nuce" i due principali filoni di intervento correttivo ed integrativo di quel testo. Si tratta, innanzitutto, dell'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche: obiettivo che viene già esercitato con il decreto legislativo n. 97, laddove vengono istituiti i nuovi ruoli e qualifiche per il personale AIB transitato dal Corpo forestale dello Stato. In secondo luogo, anche il tema della semplificazione delle procedure, principio espressamente richiamato dalla legge Madia, viene già declinato con riferimento alla progressione in carriera dei capi squadra e dei capi reparto. Tali interventi possono essere ora più compiutamente portati a compimento avendo contezza del quadro delle risorse finanziarie necessarie.

Infatti, solo con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per l'anno 2017), in particolare l'articolo 1, comma 365, lettera c), è stato istituito un fondo, da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto, tra l'altro, dal suddetto articolo 8, comma 1, lettera a), numero 4), della legge 124/2015. In tal senso, l'articolo 15 del decreto legislativo 97/2017, ha rinviato all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione dello strumento attraverso il quale ripartire le risorse messe a disposizione dalla richiamata legge di bilancio. In tale riparto viene espressamente fatta salva l'eventuale quota da destinare al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Vi è, inoltre, da considerare che, all'atto dell'adozione del decreto legislativo n. 97 del 2017, non è stato possibile recepire a livello ordinamentale alcune osservazioni formulate dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari nei pareri di rispettiva competenza. In particolare, tali osservazioni hanno riguardato profili ordinamentali di particolare rilevanza, quali l'istituzione di ruoli tecnici, di ruoli direttivi speciali, di ruoli direttivi e dirigenziali per il personale che espleta funzioni amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, la valorizzazione del personale specialista e dei funzionari direttivi appartenenti ai ruoli operativi nonché la semplificazione dei passaggi di carriera. Si tratta di proposte di modifiche ordinamentali complesse che richiedono, per la loro realizzazione, ingenti risorse finanziarie puntualmente definite.

SEZIONE 6 – Sintesi della VIR – Conclusioni

i) Grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento

Parziale raggiungimento delle finalità poste a base dell'atto normativo, in relazione al limitato arco temporale oggetto della presente verifica (circa sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 97 del 2017).

Le criticità segnalate nella Sezione 5 determinano la necessità di adottare interventi correttivi ed integrativi al fine di consentire di portare a compimento la riforma in argomento.

ii) Eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti

Non risultano costi o effetti imprevisti.

iii) Eventuale opportunità di misure integrative e correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione

Si ravvisa la necessità di procedere all'adozione di misure integrative o correttive relative all'atto, al fine di superare le criticità emerse in sede di adozione del decreto delegato che, se non risolte, non consentirebbero la concreta e piena realizzazione della riforma in argomento.

ALLEGATI

- I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Dati interventi di soccorso tecnico urgente realizzati nel periodo 01 luglio/31 dicembre 2017;
- III. Report attività A.I.B. svolta dal C.N.VV.F. nell'anno 2017.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

ALL. I

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione dell’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n.124”.

Referente: Ministro della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione (ministro delegato), di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dell’Interno.

SEZIONE I - IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il contesto

Il Ministero dell’Interno, attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, svolge complesse e variegate funzioni riservate allo Stato che rispondono ad esigenze fondamentali di tutela dell’incolumità delle persone e dell’integrità dei beni. Le attività di soccorso pubblico e di prevenzione incendi, come gli altri compiti assegnati al Corpo nazionale, quali ad esempio quelli di difesa civile e di protezione civile, sono indicativi della rilevanza degli obiettivi perseguiti da questo Corpo dello Stato, che fa dell’immediata operatività delle proprie strutture e dell’elevatissima professionalità del proprio personale gli elementi cardine della sua organizzazione.

Sono almeno 5.000.000, infatti, le chiamate per richiesta di soccorso che giungono ogni anno alle sale operative dei vigili del fuoco. Nel complesso, sono oltre 750.000 l’anno gli interventi di soccorso tecnico urgente posti in essere da circa 30.000 unità operative permanenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alle quali si aggiunge anche la componente volontaria.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Assicurare la massima funzionalità della macchina del soccorso ha costituito e costituisce un obiettivo primario del Ministero dell'Interno, anche in concomitanza delle severe politiche di contenimento della spesa pubblica che hanno caratterizzato l'attività della Pubblica Amministrazione negli ultimi anni.

Al fine di ottimizzare le risorse esistenti e razionalizzare il funzionamento delle strutture, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno ha di recente predisposto, a legislazione vigente, un progetto di riordino delle strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il progetto, partendo dalle esigenze del territorio, ha ridefinito la mappatura delle sedi (centrali e distaccate), riclassificandole in base ad indicatori riconducibili al rischio territoriale, alla popolazione, all'estensione territoriale, allo sviluppo industriale e commerciale.

L'analisi, effettuata sulla base di dati oggettivi, ha consentito di bilanciare nel miglior modo possibile la distribuzione del personale tra le strutture centrali e quelle territoriali, nonché nei vari Comandi provinciali e nei relativi distaccamenti, per garantire in modo uniforme le esigenze di sicurezza e tutela di tutti i territori.

Pertanto, con decreto del Ministro dell'Interno del 30 aprile 2015, n. 103, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono state rimodulate, anche sulla base delle intervenute variazioni legislative - decreti legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 - le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Con successivo decreto del Ministro dell'Interno del 31 luglio 2015, **aggiornato con il decreto dell'11 aprile 2017**, è stata effettuata la ripartizione delle dotazione organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la revisione complessiva dei distaccamenti, dei reparti e nuclei speciali e dei presidi antincendio presso gli Organi costituzionali.

Infine, con decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 3 agosto 2015, **aggiornato con il decreto del 21 aprile 2017**, si è provveduto, ferma restando la dotazione organica complessiva dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, alla ripartizione della dotazione organica



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

del personale operativo non specialista, appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, tra i distaccamenti permanenti dei medesimi Comandi.

Si tratta di un dispositivo di soccorso che viene articolato nei territori non in maniera rigida, in quanto è previsto che esso possa essere temporaneamente rimodulato dai Comandanti provinciali, responsabili dell'organizzazione dei servizi di soccorso pubblico *in loco*, in presenza di motivate esigenze territoriali.

Poiché la realizzazione di tale progetto è stata effettuata a legislazione vigente, non si è potuto, in tale fase, intervenire sui due provvedimenti più importanti dell'ordinamento dei vigili del fuoco.

In particolare, il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, reca il "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229". Il provvedimento ha riordinato ed aggiornato le disposizioni allora vigenti per riportare ad organicità la disciplina relativa alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale, prima rinvenibile in una molteplicità di fonti normative stratificatesi nel tempo.

Esso giunge a completamento di un ciclo di riforme sul Corpo nazionale in cui si inquadrano, tra le altre, la riconduzione al regime di diritto pubblico del rapporto di impiego del personale permanente ed il relativo nuovo ordinamento, disposti, rispettivamente, dalla legge 30 settembre 2004, n. 252, e dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; il regolamento di cui al decreto del Presidente Repubblica n. 76 del 2004, concernente il reclutamento e l'impiego del personale volontario, e l'istituzione delle direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2002.

Si tratta, quindi, di un provvedimento di fondamentale rilevanza, che costituisce a sua volta esercizio di una delega legislativa, ancorata essa stessa a specifici principi e criteri direttivi che hanno operato, nella logica della semplificazione normativa, in particolare per la revisione e il riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplina l'“Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”. Esso, quindi, trae origine dalla delega di cui alla legge 30 settembre 2004, n. 252, che ha, tra l'altro, sancito il passaggio del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dal regime privatistico a quello di diritto pubblico - collocazione più consona alle missioni istituzionali del soccorso pubblico, della prevenzione incendi, della protezione civile e della difesa civile – con ciò allineando l'ordinamento dei vigili del fuoco a quello del personale degli altri Corpi dello Stato chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica, indicati all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il profondo processo di cambiamento che ha interessato, a partire dallo scorso decennio, l'ordinamento del personale del Corpo, si è infatti sviluppato nella prospettiva della previsione di una struttura ordinamentale ispirata, nella sostanza, al modello degli altri Corpi dello Stato che integrano il “sistema sicurezza” del Paese, fondato sul riconoscimento della specificità dei compiti e delle funzioni di tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Nella medesima ottica, la legge delega n. 252/2004 ha previsto, tra i suoi principi e criteri direttivi, l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti già previsti per il personale del Corpo dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore. Il decreto legislativo n. 217/2005, nel darvi attuazione, ha, infatti, delineato un sistema ordinamentale sostanzialmente basato sulla valorizzazione e sul rafforzamento della specificità connessa alla missione istituzionale dei vigili del fuoco, mediante alcune previsioni normative in tal senso orientate, quali, a titolo esemplificativo, il divieto di mobilità intercompartimentale previsto dall'articolo 132 e il divieto di accesso dall'esterno ai ruoli dirigenziali del Corpo, sancito dalla medesima disposizione.

Tale principio cardine ha poi trovato consacrazione nella legge n. 183 del 2010 (art. 19), in virtù della peculiarità dei compiti e delle funzioni di tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, dei requisiti di efficienza operativa richiesti, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al pari delle altre componenti del sistema integrato di sicurezza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Le criticità

A circa dieci anni dall'entrata in vigore dei due provvedimenti si sono evidenziate una serie di criticità che hanno interessato sia le disposizioni concernenti le funzioni ed i compiti del Corpo nazionale, sia quelle relative all'ordinamento del personale.

Per quanto riguarda il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in sintesi, si fa riferimento all'esigenza di far fronte alle seguenti problematiche:

- rivedere la definizione delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di renderle coerenti con l'attuale assetto organizzativo;
- rendere più intelligibili ed efficaci alcune delle disposizioni che disciplinano l'attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale;
- migliorare la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni per favorire la costituzione di servizi alla collettività di soccorso pubblico integrato;
- dare atto dei profondi cambiamenti intervenuti nelle procedure di prevenzione incendi;
- valorizzare l'attività di formazione svolta dal Corpo nazionale nelle materie di competenza;
- evidenziare l'attività del Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti, in linea con le recenti disposizioni attuative della normativa comunitaria (decreto legislativo n. 105/2015);
- modificare la disciplina del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti a seguito di importanti cambiamenti introdotti dal regolamento (UE) n. 139/2014 del 12 febbraio 2014;
- indicare, con puntuali ed aggiornati riferimenti normativi, le tipologie di servizi ed attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da cui derivano introiti a favore dello stato di previsione del Ministero dell'Interno;



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

- rivedere le disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali del Corpo nazionale.

In ordine al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'attuale assetto normativo dell'ordinamento del personale dei vigili del fuoco ha determinato situazioni di ritardi e di minore efficienza imputabili principalmente alla:

- farraginosità della doppia procedura concorsuale attualmente prevista sia per l'immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto (nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili, concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione professionale riservato ai vigili del fuoco coordinatori, e nel limite del restante quaranta per cento, concorso interno per titoli, esame e corso di formazione professionale riservato ai vigili del fuoco con almeno sei anni di servizio che abbiano frequentato specifici corsi di aggiornamento professionale) sia per la promozione alla qualifica di capo reparto (nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili, concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione professionale riservato ai capi squadra esperti con cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e nel limite del restante quaranta per cento, concorso interno per titoli, esame e corso di formazione professionale riservato al personale di tutto il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con quattro anni di effettivo servizio nel ruolo che abbiano frequentato specifici corsi di aggiornamento professionale);
- inadeguata valorizzazione del personale volontario, tenuto conto dell'esperienza operativa maturata nel Corpo;
- impossibilità di accesso, tramite mobilità, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da parte del personale appartenente ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta;
- scarsa chiarezza delle modalità applicative della tutela assicurata al personale del Corpo che perde l'idoneità operativa per infortunio e malattia.

L'intervento normativo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

L'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nell'ambito di un più generale progetto di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, ha delegato il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali.

Tra i principi e i criteri direttivi indicati per realizzare tale progetto sono compresi anche l' "ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge".

La delega, pertanto, consente di incidere sulle competenze del Corpo nazionale, al fine di una razionalizzazione delle funzioni ad esso affidate, e di realizzare la conseguente revisione dell'ordinamento del suo personale, coprendo i relativi costi con il 50% dei risparmi di spesa conseguiti. **Solo in seguito, con la legge di bilancio per l'anno 2017, all'articolo 1, comma 365, lettera c), sono state individuate specifiche risorse per il Corpo nazionale.**

Inoltre, con riferimento alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, "sono fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse". Tale specifica delega è stata esercitata con il recente decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha attribuito al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco le competenze del Corpo Forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, con particolare riferimento al concorso con le regioni nel contrasto degli incendi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei, al coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le stesse regioni, e alla partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.

Proprio in considerazione di tale assorbimento, sono stati inseriti nel provvedimento di cui trattasi ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'intervento in esame si propone i seguenti obiettivi di breve periodo:

1. dare attuazione alla delega, entro i termini stabiliti, con particolare riferimento alle modifiche concernenti il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in materia di funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
2. dare attuazione alla delega, entro i termini stabiliti, con particolare riferimento alle modifiche concernenti il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di revisione dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Inoltre, lo schema di provvedimento, quali obiettivi di medio e lungo periodo, si propone di:

- a) rafforzare il dispositivo del soccorso pubblico per farlo diventare sempre più efficiente;
- b) rendere più efficaci le disposizioni che disciplinano le attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) ottimizzare l'impiego delle risorse logistiche e strumentali;
- d) semplificare i processi amministrativi relativi alle procedure e alle modalità di progressione in carriera dei capi squadra e dei capi reparto;
- e) delineare con maggiore precisione le modalità applicative della tutela assicurata al personale che perde l'idoneità operativa per infortunio e malattia;
- f) valorizzare il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

- g) valorizzare la professionalità del personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando incrementi retributivi al fine di colmare, almeno in parte, il disallineamento esistente con il personale degli altri Corpi dello Stato deputati alla sicurezza della collettività, intesa nella sua accezione più ampia.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nella sezione precedente potrà essere verificato dal miglioramento della qualità dei servizi resi alla collettività.

Più dettagliatamente, gli indicatori che consentiranno di monitorare l'attuazione dell'intervento e di valutarne l'impatto sono i seguenti:

Indicatori di risultato

- attivazione del fondo per l'operatività del soccorso pubblico;
- partecipazione del personale volontario ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del C.N.VV.F.

Indicatori di impatto

- indici degli interventi di soccorso tecnico urgente;
- indici degli incendi boschivi;
- indici delle progressioni in carriera dei capi squadra e dei capi reparto.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio ha per destinatario diretto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il cui personale di ruolo effettivamente in servizio ammonta a circa 33.000 unità.

Gli effetti dell'intervento ricadranno poi sull'intera collettività di cittadini e imprese, da considerare destinatari finali dei servizi forniti dai vigili del fuoco.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

SEZIONE II - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Sono state consultate, in più incontri, e, nel contempo, sono state ritualmente informate le Organizzazioni sindacali di categoria per favorire la più estesa informazione sull'adozione del provvedimento. Ciascuna organizzazione sindacale, con note ufficiali, ha rappresentato le proprie esigenze. Il testo predisposto recepisce, sui principi cardine del provvedimento, le istanze sindacali e rappresenta, pertanto, un meditato punto di sintesi tra dette istanze e l'impianto normativo predisposto dall'Amministrazione.

SEZIONE III - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione ("opzione zero")

L'opzione di non intervento è stata valutata e considerata non perseguibile, atteso che l'emanazione del decreto delegato costituisce un adempimento necessario ai fini dell'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della conseguente revisione delle disposizioni che disciplinano l'ordinamento del personale del medesimo Corpo.

La mancata adozione del provvedimento comporterebbe un grave pregiudizio alla piena funzionalità del sistema del soccorso pubblico affidato al Corpo nazionale, a tutela dell'incolumità dei cittadini e a salvaguardia dell'integrità dei beni e dell'ambiente.

Infine, la non attuazione della delega farebbe venir meno l'intendimento del legislatore (da ultimo ribadito nell'art. 1, comma 365, lett. c, legge 11 dicembre 2016, n. 232) di destinare risorse al finanziamento delle spese derivanti dal provvedimento stesso.

SEZIONE IV - Opzioni alternative di intervento regolatorio

Non è possibile un intervento alternativo a quello posto in essere con il presente testo, stante l'espresso rinvio, formulato dall'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'adozione di uno o più decreti delegati finalizzati all'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

dei vigili del fuoco e alla conseguente revisione dell'ordinamento del personale del medesimo Corpo.

Nel merito, sono state valutate opzioni alternative all'intervento regolatorio proposto, soprattutto per quanto concerne l'individuazione dei settori ove razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie.

Le scelte effettuate, fra le opzioni vagliate, hanno tenuto conto delle seguenti esigenze:

- valorizzazione del personale volontario;
- riordino delle modalità di accesso e di progressione di carriera del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
- ottimizzazione dell'impiego delle risorse logistiche e strumentali.

SEZIONE V - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

L'opzione prescelta, individuata sulla base dei criteri riportati nella precedente Sez. IV, prevede, in sintesi:

- per quanto attiene ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo, si è ritenuto necessario valorizzare i volontari, prevedendo specifiche riserve;
- in merito alle progressioni di carriera, si è optato per la semplificazione procedurale per il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
- in relazione all'ottimizzazione delle risorse, fra le varie opzioni prese in considerazione, sono state scelte quelle ritenute suscettibili di conseguire la valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Complessivamente, la migliore disciplina si riverbera positivamente sul piano operativo a vantaggio dei servizi e dei compiti di istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e ciò nell'interesse precipuo della collettività.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Le modifiche introdotte nell'articolato intendono recepire, in senso ricognitivo, i profondi cambiamenti intervenuti nelle procedure di prevenzione incendi.

Con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, infatti, è stata raccordata la disciplina sui procedimenti di prevenzione incendi con l'avvenuta introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in modo da garantire certezza giuridica al quadro normativo e coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità. Si è passati così da un regime di tipo autorizzatorio, dove il rilascio del certificato di prevenzione incendi, a valle di una specifica procedura amministrativa, costituiva condizione necessaria per l'esercizio delle attività soggette, ad un regime di controlli a posteriori esercitati a seguito della presentazione della SCIA.

Pertanto, trattandosi, nella fattispecie, di un provvedimento che dà atto della significativa evoluzione del quadro normativo in materia, incentrato sul bilanciamento dell'interesse pubblico alla sicurezza antincendio con le esigenze di semplificazione burocratica provenienti dal mondo delle piccole e medie imprese, queste ultime potranno beneficiare di un unico strumento giuridico esaustivo e più funzionale all'avvio dell'attività imprenditoriale.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

Non si ravvisano oneri informativi con relativi costi amministrativi a carico di cittadini e imprese.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione

Non si ravvisano particolari condizioni o fattori incidenti sugli effetti dell'intervento regolatorio, atteso che l'attuazione dello stesso è rimessa al Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e rientra in competenze già in atto esercitate. Pertanto, può essere data attuazione con le risorse strumentali ed umane già disponibili, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE VI - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Non si ravvisano effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE VII - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

I soggetti responsabili dell'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio sono il Ministro proponente della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione e i Ministri concertanti dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

All'intervento sarà data pubblicità attraverso gli ordinari canali riservati agli atti normativi, nonché i siti istituzionali del Governo e delle Amministrazioni coinvolte.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Il controllo e il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento saranno eseguiti dal Ministro proponente della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, che è responsabile anche della VIR, in collaborazione con le altre competenti Amministrazioni di cui al precedente punto A.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Le attività di controllo e monitoraggio delle condizioni attuative, così come la prevista VIR, potranno offrire elementi conoscitivi e indicazioni che saranno presi in considerazione e valutati per individuare eventuali esigenze di revisione dell'intervento regolatorio.

In tal senso, l'articolo 8 della legge 124/2015 (legge delega) prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione sono rappresentati dall'avvio e dall'andamento degli interventi di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della revisione delle disposizioni afferenti all'ordinamento del personale del medesimo Corpo (cfr. Sezione I B e I C).

SEZIONE VIII - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento è anche attuativo di alcune disposizioni comunitarie. In particolare, si fa riferimento al regolamento UE n. 139/2014 del 12 febbraio 2014, che ha innovato la disciplina che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative in materia di sicurezza degli aeroporti, ivi compresi i servizi di soccorso e antincendio e al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, emanato in attuazione della direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III) relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

In tali ambiti non sono stati superati i livelli minimi di regolazione europea.

ALL. II

SOCCORSO PUBBLICO

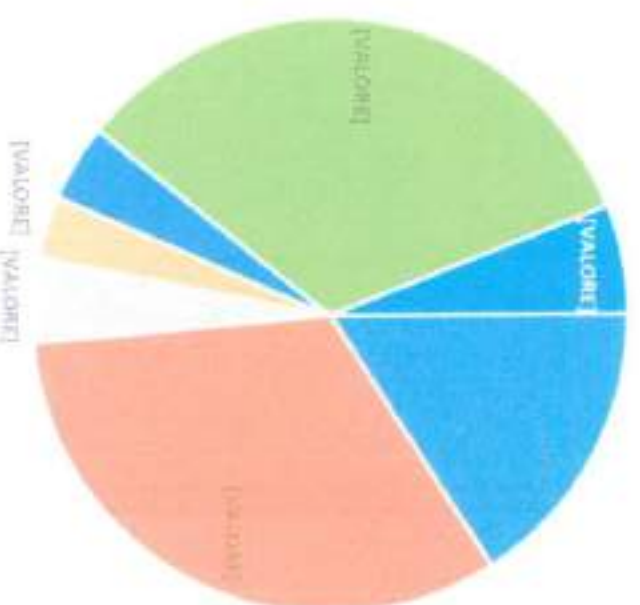
interventi ▼

Interventi effettuati dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

1000073

-2,27% rispetto al 2016

1 gennaio – 31 dicembre 2017



- Interventi di soccorso e salvataggio: 16,3%
- Interventi di assistenza: 11,1%
- Interventi di protezione civile: 1,7%
- Interventi di polizia: 1,1%
- Interventi di polizia: 1,1%
- Interventi di polizia: 1,1%

1 gennaio -10 dicembre	2016	2017
Incendi di bosco e sterpaglie	84.063	158.217
Incendi ed esplosioni	245.559	325.957
Dissesti statici	75.191	46.259
Danni idrici e idrogeologici	36.334	34.209
Incidenti stradali	42.261	41.821
Interventi di soccorso ordinario	395.364	334.868
Interventi per sisma	144.573	58.742
TOTALE	1.023.335	1.000.073



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico

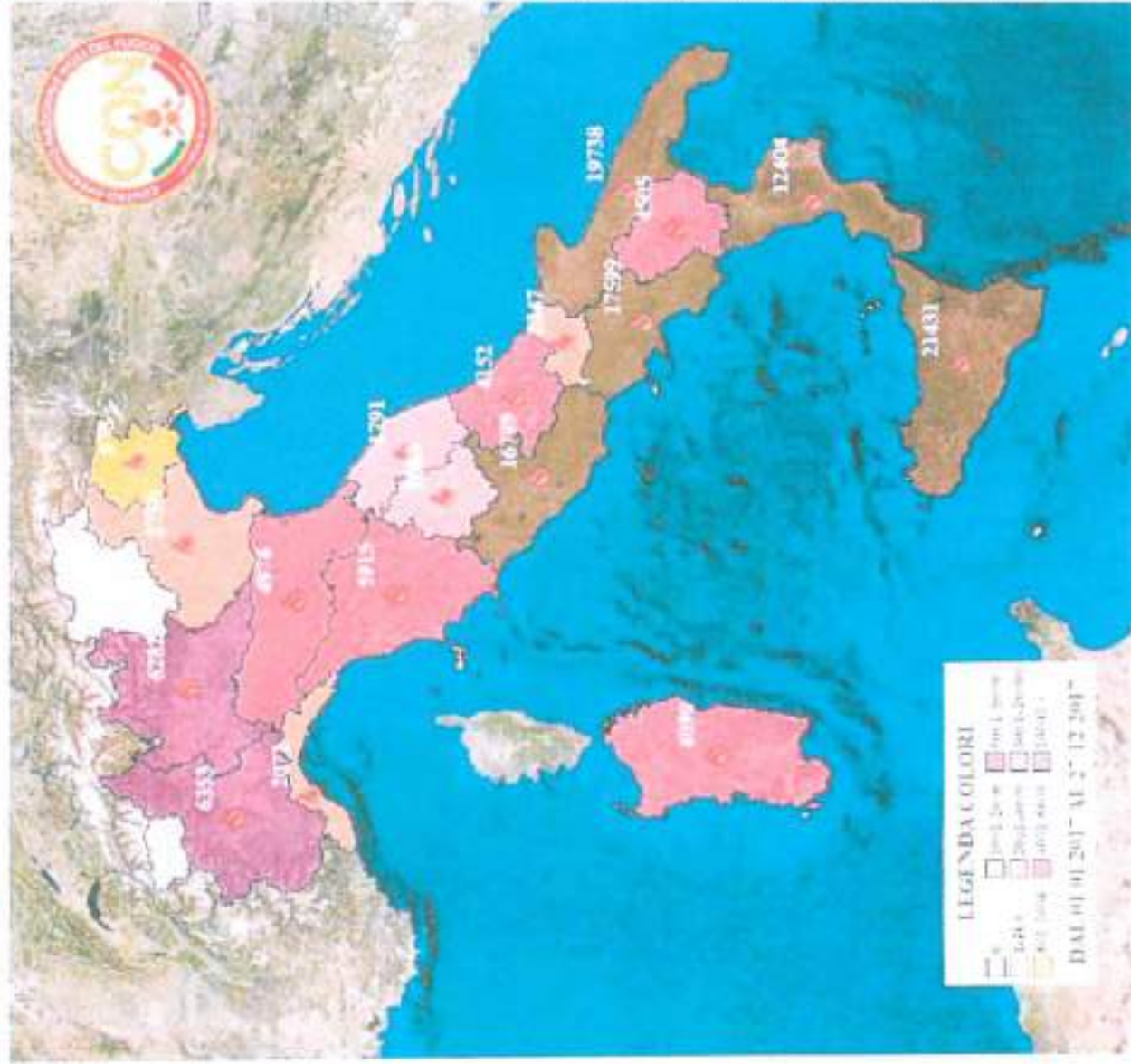
ATTIVITA' A.I.B. DEL C.N.VV.F. 2017



Report dell'attività svolta dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

A.L.B. 2017	
Reporte de Avance ALB a la Junta Nacional Agraria	
Índice del contenido	
1	Índice 1
2	Índice 2
3	Índice 3
4	Índice 4
5	Índice 5
6	Índice 6
7	Índice 7
8	Índice 8
9	Índice 9
10	Índice 10
11	Índice 11
12	Índice 12
13	Índice 13
14	Índice 14
15	Índice 15
16	Índice 16
17	Índice 17
18	Índice 18
19	Índice 19
20	Índice 20
21	Índice 21
22	Índice 22
23	Índice 23
24	Índice 24
25	Índice 25
26	Índice 26
27	Índice 27
28	Índice 28
29	Índice 29
30	Índice 30
31	Índice 31
32	Índice 32
33	Índice 33
34	Índice 34
35	Índice 35
36	Índice 36
37	Índice 37
38	Índice 38
39	Índice 39
40	Índice 40
41	Índice 41
42	Índice 42
43	Índice 43
44	Índice 44
45	Índice 45
46	Índice 46
47	Índice 47
48	Índice 48
49	Índice 49
50	Índice 50
51	Índice 51
52	Índice 52
53	Índice 53
54	Índice 54
55	Índice 55
56	Índice 56
57	Índice 57
58	Índice 58
59	Índice 59
60	Índice 60
61	Índice 61
62	Índice 62
63	Índice 63
64	Índice 64
65	Índice 65
66	Índice 66
67	Índice 67
68	Índice 68
69	Índice 69
70	Índice 70
71	Índice 71
72	Índice 72
73	Índice 73
74	Índice 74
75	Índice 75
76	Índice 76
77	Índice 77
78	Índice 78
79	Índice 79
80	Índice 80
81	Índice 81
82	Índice 82
83	Índice 83
84	Índice 84
85	Índice 85
86	Índice 86
87	Índice 87
88	Índice 88
89	Índice 89
90	Índice 90
91	Índice 91
92	Índice 92
93	Índice 93
94	Índice 94
95	Índice 95
96	Índice 96
97	Índice 97
98	Índice 98
99	Índice 99
100	Índice 100





REGIONI	INCENDI TOTALI
ABRUZZO	4152
BASILICATA	4505
CALABRIA	12404
CAMPANIA	17599
EMILIA ROMAGNA	4974
FRIULI VENEZIA GIULIA	878
LAZIO	16789
LIGURIA	2072
LOMBARDIA	6282
MARCHE	1791
MOLISE	2247
PIEMONTE	6353
PUGLIA	19738
SARDEGNA	4090
SICILIA	21431
TOSCANA	5915
UMBRIA	1889
VENETO	2756
TOTALE	135.865*

*Dato provvisorio

Tavola 1

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE
2016/2017

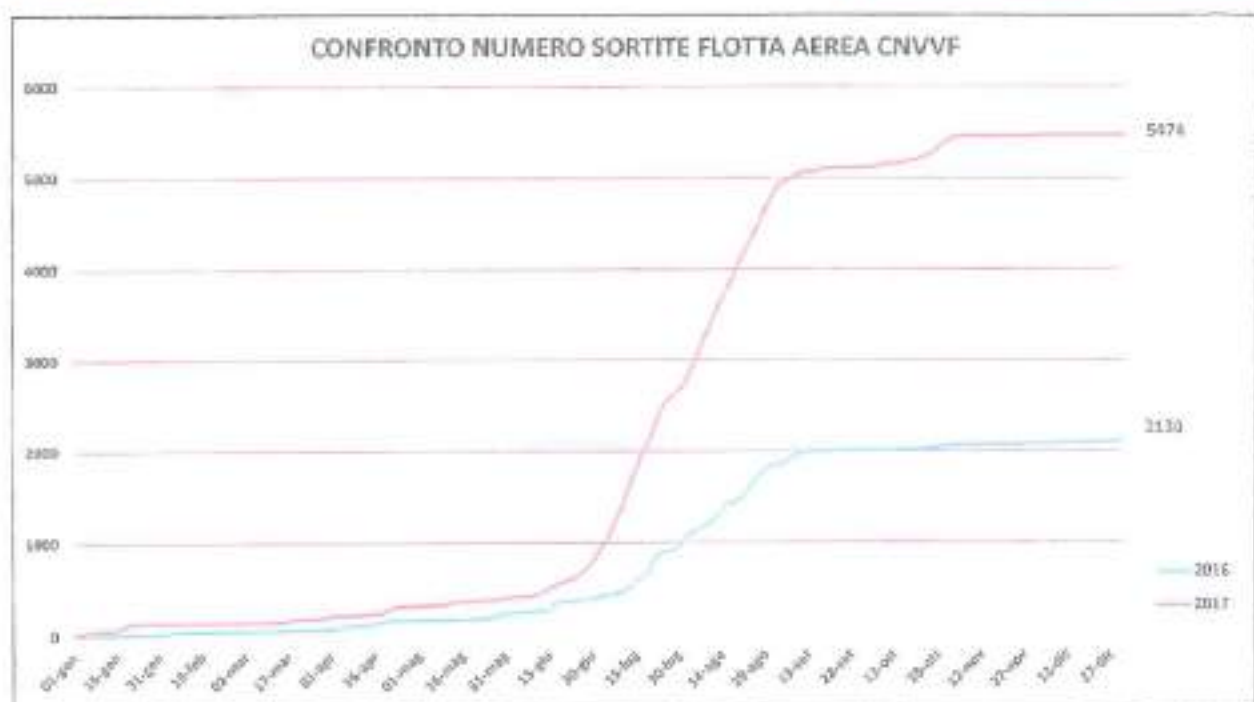


"DATO NON CONSOLIDATO"



Tabella 4

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE
2016/2017



"DATO NON CONSOLIDATO"



Trend 5

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE
2016/2017



"DATI NON CONSOLIDATO"





"DATO NON CONSOLIDATO"



